



IL DIRITTO NOBILIARE VIGENTE IN ITALIA (1)

PER EL CONTE DANIELE GORGA SODERINI DI VILLAVICENTINA (†)

Come premessa a questo breve studio, non é forse superfluo ricordare, anche se molto note, le vicende della Rivoluzione francese riguardo alla nobiltà.

In base al principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, una norma del 23 giugno 1790 aboliva i titoli nobiliari, vietava l'uso degli stemmi e delle livree e obbligava tutti i cittadini ad usare unicamente il nome di famiglia preceduto dal nome personale. Salito al trono Napoleone, si formò ben presto una nuova nobiltà per meriti di guerra e per servizi resi al trono e alla Francia. Con la Restaurazione fu riconosciuta, sia la nobiltà antica, sia quella nuova ed il principio fu sancito nella Carta costituzionale del 1814, ma furono aboliti tutti gli onori, le prerogative e soprattutto ogni privilegio. Gli Ordini cavallereschi, soppressi con il decreto del luglio 1791, perché ritenuti contrari al principio dell'uguaglianza, furono riammessi da Napoleone 1.º, nel 1802, quando fu creata la Legion d'Onore, e in seguito previsti nelle Costituzioni successive.

(1) Publicado en «Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y Vicent con motivo del XXV aniversario de la Revista Hidalguía». Tomo I. Madrid, Hidalguía, 1978.



CONTE DANIELE GORGA SODERINI DI VILLAVICENTINA

Titoli, ordini cavallereschi ed onorificenze non ledevano infatti il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma rispondevano all'insopprimibile desiderio degli uomini di distinguersi gli uni dagli altri, ad immagine della natura per la quale ogni filo d'erba é diverso dall'altro, pur appartenendo a pianta della stessa specie.

In Italia lo Statuto del re Carlo Alberto, nel 1848, all'art. 79, attribuì al Sovrano apposita prerogativa in materia nobiliare e stabilì testualmente: «I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi. Naturalmente i titoli, anche con predicati territoriali, rimasero solo qualifiche d'onore, senza alcun privilegio, ma rimasero diritti inalienabili ed imprescrittibili della persona umana, diritti pienamente riconosciuti dallo Stato. Questa fu la situazione giuridica della nobiltà italiana fino alla caduta della Monarchia.

Con l'avvento della Repubblica, sorse il problema della disciplina dei titoli nobiliari, in quanto taluni sostenevano che essi erano incompatibili con un regime democratico, come quello che si voleva instaurare in Italia, dimenticando che le nostre gloriose repubbliche dell'età di mezzo, fra le quali, antichissima, la Repubblica di S. Marino, hanno sempre riconosciuto la nobiltà e il patriziato e hanno conferito titoli nobiliari. Anche lo Stato pontificio ha sempre ammesso ed onorato la nobiltà ed ha conferito titoli nobiliari ai benemeriti della Chiesa.

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea costituente della Repubblica italiana, arrivò alla formulazione della norma XIV.^a delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione che dispone testualmente: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome». La prima considerazione che ci suggerisce la suddetta norma, é quella che i titoli nobiliari non sono aboliti né vietati, ma dal diritto pubblico, che prima li disciplinava prevalentemente, rimangono ora nell'ambito del diritto privato, come patrimonio spirituale del cittadino e quindi, sotto questo profilo, sono tutelati, anche attraverso l'aggiunta al nome gentilizio, del predicato nobiliare. L'autorità giudiziaria, infatti, ha riconosciuto tale diritto, premettendo



un'accertamento sull'esistenza storico-giuridica del titolo sul quale il predicato é «infisso». Ne consegue che i titoli nobiliari, in Italia, si possono usare pacificamente, né si può seriamente argomentare che essi siano contrari all'art. 3 della Costituzione, che proclama la «pari dignità» dei cittadini. Lo Stato, limitandosi a chiamare i cittadini con il solo loro nome e cognome, con l'aggiunta del predicato nobiliare, ha ritenuto di averli esteriormente parificati e non é andato oltre. E' bene osservare, peraltro, che il predicato nobiliare, anche se facente parte del nome, non si «cognomizza» come hanno voluto sostenere alcuni; esso resta pur sempre predicato nobiliare, non perde cioè la sua natura.

Occorre d'altra parte tener ben presente che la nobiltà, come comunemente si crede, non é titolo ma «qualità» e mentre il titolato si crea, il nobile si riconosce. Gli Ordini cavallereschi nobiliari, infatti (da non confondersi con le decorazioni) chiedono al candidato, che vuol essere «ricevuto» la nobiltà di più generazioni: in media sei, ossia chiedono la «nobiltà generosa» o «vivenza more nobilium» per oltre duecento anni.

La nobiltà quindi é una realtà storica e non può essere abolita, essa é un crisma indelebile inalienabile ed imprescrittibile. Gli Italiani, comunque, hanno continuato e continuano legittimamente ad usare i loro titoli, talvolta anche quelli dei quali non sia possibile provare la legittimità; i cosiddetti titoli «di cortesia» e quelli «di pretensione» senza incorrere in un illecito penale, salvo che chi li usa non se ne serva per commettere reati. E' anche ammesso usare titoli nobiliari in tutti gli atti, anche in quelli pubblici, compresi ovviamente quelli notarili, purché d'iniziativa privata. E' infatti da ritenere, secondo noi, ed anche di altri cultori del diritto, che il notaio non potrebbe negare l'attribuzione di un titolo nobiliare a chi ne é storicamente in possesso, poiché esso costituisce pur sempre un elemento per meglio accertare l'identità personale del comparente nell'atto da rogare.

La Costituzione infine non si occupa dello stemma o arme gentilizia. Lo stemma, come é noto, é di origine antichissima. Esso non é usato dalla sola nobiltà, ma anche da famiglie co-



munemente dette «notabili», «civili» o di «distinta civiltà». Lo Stato li ha sempre riconosciuti al pari di quelli nobiliari; riconosce tuttora e tutela e concede stemmi ai membri dell'Associazione del Nastro Azzurro, ossia ai decorati al valor militare, a ricordo perenne delle loro gloriose gesta, ed infine agli enti pubblici, come le regioni, le province e i comuni.

La tutela giuridica dello stemma segue quella del nome ed infatti, accanto ai segni verbali, che distinguono una persona, vi sono anche quelli figurativi, i quali, come il titolo, il nome e il predicato provano l'identità personale.

E' nostra opinione, peraltro non isolata, che anche le ornamentazioni araldiche, come le corone, i manti e i «sostegni» debbano essere pacificamente ammessi e tutelati. Il diritto allo stemma, inoltre, analogamente al diritto al nome, é un diritto soggettivo perfetto e quindi tutelabile giudizialmente, con l'esperimento dell'azione di reclamo e di contestazione, ed infatti l'autorità giudiziaria ha accolto pacificamente questo principio.

Riguardo alla successione dei titoli e degli stemmi, occorre in primo luogo, aver riguardo alle disposizioni contenute nel diploma di concessione («Lex tituli»), alle leggi successive che hanno regolato la trasmissione dei titoli, e, in modo talvolta predominante, agli usi e alle consuetudini, avallate spesso dagli stessi governi.

In Italia, la molteplicità dei sovrani e degli Stati ha dato luogo a diversi regimi successori. La maggior parte dei titoli nobiliari erano concessi su feudi, salvo quelli dei compagni del Re, meramente onorifici, detti palatini (conti di palazzo). In particolare la trasmissione dei titoli feudali seguiva quella dei feudi secondo il diritto longobardo o quello franco.


La successione «*jure longobardorum*» vigeva principalmente nell'Italia settentrionale e centrale; per essa i feudi si dividevano —salvo alcune eccezioni per i feudi maggiori— fra tutti i figli. Secondo il diritto franco, invece, succedeva uno solo: il primogenito, ed in mancanza di maschi la femmina maggiore di età. Re Alfonso I.^o d'Aragona, con il Capitolo CDLIV, nell'anno 1452, stabilì che i feudi rimanessero «sub



forma juris francorum». In Sicilia il Capitolo XXXIII «Si aliquem» del Re Giacomo d'Aragona, nell'anno 1286 elargì la successione collaterale del defunto senza prole ai suoi fratelli, alle sorelle e loro discendenti fino al trinepote, cioè, secondo i feudisti, fino al sesto grado, incluso e tutto questo «qualibet contraria consuetudine, vel constitutione cessante».

Federico II.^o d'Aragona, nel 1296, con il Capitolo XXX «Constitutionem» chiarì il precedente Capitolo di Re Giacomo, suo fratello, estendendo espressamente la successione collaterale, senza distinzione di ascendenti o discendenti, sia per i feudi antichi che per i nuovi.

A Napoli Giovanna II.^a, con la celebre «Prammatica» detta Filangeria, del 1418 ammise alla successione dei fratelli anche le donne dotate e maritate, per le quali erano sorti dubbi di interpretazione delle precedenti norme. Infine nel 1555 l'Imperatore Carlo V.^o, nel confermare le precedenti disposizioni, consentì che la successione collaterale fosse estesa anche al fratello uterino. Questa evoluzione successoria fu evidentemente facilitata dalla lenta trasformazione del feudo da «beneficio» in «patrimonio», per cui si giunse, in Inghilterra, ad ammettere perfino la successione più contraria all'ordinamento feudale, quella cioè a favore del padre del beneficiario, e a questo regime successorio si giunse anche, come abbiamo visto, in Italia, con la successione retrograda ascendente e quindi discendente, senza esclusione delle femmine, dei discendenti di esse e dei figli uterini.



INSTITUTO VARGAS Y CAIRO
VICENTE DE CADENAS Y VICENT

CARLOS DE HABSBURGO
EN
YUSTE

1811-1814



Suplemento al número
140 de
Hidalgo
1998